



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **27** di Registro

Seduta di Prima convocazione del 14-04-2025 svoltasi dalle ore 19:07 alle ore 23:28

Presidente: Avv. ANZALDO Fulvio

Segretario Generale: Dott.ssa Beltrame Roberta

Sono presenti al momento della votazione:

Rapinese Alessandro	Presente	MINGHETTI Barbara	Presente
ANZALDO Fulvio	Presente	MOLTENI Giordano	Presente
AVOGADRO Loredana	Presente	NEGRETTI Elena	Presente
BELLEZZA Caterina	Assente	NESSI Vittorio	Presente
BERNASCONI Davide	Presente	NISO Davide	Presente
CANTALUPPI Lorenzo	Presente	NOSEDA Aldo	Presente
CASATI Emilio	Presente	PELLEGATTA Arianna	Presente
CASELLA Cecilia	Presente	ROSSETTI Gianfranco	Presente
CERIELLO Paola	Presente	TAGLIABUE Gaia	Presente
Di Pisa Valentina	Presente	TAGLIABUE Patrizia	Presente
Falanga Alessandro	Assente	TOCCHETTI Paola	Presente
FANETTI Stefano	Presente	TUFANO Antonio	Presente
GALLI Eleonora	Presente	VERONELLI Camilla	Presente
INTROZZI Valentina	Presente	VOZELLA Luca	Presente
LEGNANI Stefano	Presente	ZANOTTA Silvia	Presente
LISSI Patrizia	Presente	ZERENGA Paola	Presente
MANTERO Carlo	Presente		

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2025

Il Presidente procede con la trattazione del terzo punto all'Ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di iscrizione all'ordine del giorno della presente Deliberazione approvata con l'allegata deliberazione della Giunta comunale n. 98 nella seduta del 2.4.2025, dichiarata immediatamente eseguibile;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che recita: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...”*;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal

consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, che testualmente recita:

“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

Preso atto che:

-il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2024-2025 è stato validato dal Comune di Como in qualità di Ente Territorialmente Competente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31/03/2025;

- il suddetto Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2024-2025, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31/03/2025, è da considerarsi quale atto propedeutico all'elaborazione delle tariffe TARI ed alla conseguente approvazione delle stesse;

- il suddetto Pef, per il 2025, evidenzia costi complessivi pari a Euro 16.644.211,91 (compresa IVA), a cui sono state sottratte le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2020 (pari a Euro 408.800,00). Ai fini della determinazione delle tariffe TARI i costi complessivi sono pertanto pari ad Euro **16.235.411,91** (comprensivi di IVA e attività esterne al ciclo integrato dei RU, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina Arera n. 2/Drif/2021).

Dato atto che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF), formalmente approvato e validato, costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2025;

Precisato che la ripartizione tra costi fissi e costi variabili e tra utenze domestiche e non domestiche risulta determinata, ai sensi del D.P.R. 158/1999 e del citato PEF per l'anno 2025, come segue:

Costi totali $\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$	€ 16.235.411,91	TF - Totale costi fissi	€ 7.963.439,91
		TV - Totale costi variabili	€ 8.271.912,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 8.793.099,10	% costi fissi utenze domestiche	54,16%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 54,16\%$	€ 4.312.999,06
		% costi variabili utenze domestiche	54,16%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 54,16\%$	€ 4.480.100,04
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 7.442.312,81	% costi fissi utenze non domestiche	45,84%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 45,84\%$	€ 3.650.440,85
		% costi variabili utenze non domestiche	45,84%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 45,84\%$	€ 3.791.871,96

Considerato che:

- Le deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI che, pertanto, resta quella vigente di cui al citato D.P.R. 158/1999;
- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa

alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- l'ente locale ritiene opportuno ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del **45,84%** per le utenze domestiche e del **54,16%** per le utenze produttive (non domestiche);
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2025 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) di seguito riportati:

UTENZE DOMESTICHE		
Numero componenti il nucleo familiare	Coefficiente di adattamento per superficie Ka	Coefficiente proporzionale di produttività Kb
1	0,80	0,80
2	0,94	1,60
3	1,05	2,00
4	1,14	2,60
5	2,23	3,20
6 o più	1,30	3,70

UTENZE NON DOMESTICHE			
N°	DESCRIZIONE	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,54	4,39
2	Cinematografi e teatri	0,37	3,00

3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,56	4,55
4	Campeggi e impianti sportivi	0,82	6,73
5	Stabilimenti balneari	0,51	4,16
6	Esposizioni, autosaloni	0,43	3,52
7	Alberghi con ristorante	1,42	11,65
8	Alberghi senza ristorante	1,02	8,32
9	Case di cura e riposo	1,13	9,21
10	Ospedali	1,18	9,68
11	Uffici, agenzie	1,30	10,62
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,58	4,77
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,20	9,85
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,46	11,93
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	5,87
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,44	11,74
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,29	10,54
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,93	7,62
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,25	10,25
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,65	5,33
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	6,71
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub	7,22	59,20
23	Mense, birrerie, hamburgerie	5,93	48,61
24	Bar, caffè, pasticceria	4,87	39,90

25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,39	19,61
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	17,00
27	Ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	8,77	71,88
28	Ipermercati di generi misti	2,15	17,64
29	Banchi di mercato generi alimentari	4,95	40,60
30	Discoteche, night-club	1,48	12,12
31	Scuole pubbliche non statali e paritarie	0,24	1,97
32	Aree scoperte per sosta a pagamento auto	0,26	2,10
33	Distributori di carburanti	0,82	6,73
34	Negozi di fiori e piante	7,17	58,76

Dato atto che:

- i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;
- che l'elaborazione delle tariffe viene effettuata utilizzando i coefficienti K di produttività dei rifiuti, previsti dal D.P.R. 158/1999, ossia:
 - per le utenze domestiche, i coefficienti Ka (non modificabili) per l'attribuzione della parte fissa della tariffa, destinata a coprire i costi fissi riferibili a tali utenze, ed i coefficienti Kb per l'attribuzione della parte variabile della tariffa, destinata a coprire i costi variabili riferibili a tali utenze;
 - per le utenze non domestiche, i coefficienti Kc per l'attribuzione della parte fissa della tariffa, destinata a coprire i costi fissi riferibili a tali utenze, ed i coefficienti Kd per l'attribuzione della parte variabile della tariffa, destinata a coprire i costi variabili riferibili a tali utenze;
- che per i coefficienti Kb, Kc e Kd, i cui valori sono stabiliti dal D.P.R. 158/1999 e sono compresi tra un valore minimo ed uno massimo, si ritiene opportuno, analogamente a quanto deliberato in relazione alle tariffe degli anni precedenti, utilizzare il valore medio dei valori minimi e massimi riportati nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, tranne che:
 - per le due categorie tariffarie delle utenze non domestiche riferite alle “Scuole pubbliche non statali e scuole paritarie” (cat. n. 31) ed alle “Aree scoperte per la sosta a pagamento degli autoveicoli” (cat. 32), i cui coefficienti sono determinati in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 23 e dall'art. 24 del vigente regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, analogamente a quanto deliberato in relazione alle tariffe degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024;
 - per le categorie n. 22 (ristoranti), n. 23 (mense), n. 24 (bar), n. 27 (ortofrutta, ecc.) e n. 29 (banchi di mercato genere alimentari), per le quali si ritiene opportuno applicare i valori medi dei coefficienti Kc e Kd ridotti nella misura del 5%, analogamente a quanto deliberato in relazione alle tariffe degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024;
 - per la categoria n. 34 riferita ai “negozi di fiori e piante” – già scorporata dalla categoria n. 27 (riferita anche ad ortofrutta, pescherie e pizza al taglio) a partire dall'approvazione delle tariffe TARI 2020 - per la quale si ritiene opportuno mantenere una specifica categoria tariffaria TARI anche per

l'anno 2025, assegnando i coefficienti Kc e Kd della ex categoria n. 27 nella misura minima prevista dalle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 del DPR n. 158/1999, in considerazione della limitata quantità dei rifiuti prodotti conferibili al servizio pubblico;

Dato atto che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dal Settore Tributi e Riscossioni competente in base al PEF 2024-2025 per l'anno 2025 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021, come aggiornato dalla Delibera ARERA 389/2023, relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario e che le variazioni tariffarie delle utenze domestiche e non domestiche del corrente anno 2025, rispetto al precedente anno 2024, dipendono dalle variazioni dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al citato PEF, nonché dalle variazioni delle superfici dichiarate o accertate dall'Ufficio;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: “dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”;

Dato atto che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 è determinato come segue:

Determinazione costi sostenuti			
CG Costi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	4.120.612,85 €
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	710.950,99 €
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	0,00 €
	CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	5.061.579,37 €
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	3.264.475,52 €
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)	260.088,57 €	
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)	1.106.602,96 €	
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)	0,00 €	

	COal Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)		4.163,44 €	
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti		941.426,34 €	
	Acc Accantonamento		950.000,00 €	
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		0,00 €	
	- di cui per crediti		950.000,00 €	
	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		0,00 €	
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		0,00 €	
	R Remunerazione del capitale		509.365,55 €	
	Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso		0,00 €	
	CK proprietari		0,00 €	
COI Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità	COexp tv Costi operativi variabili previsionali art. 9.1 del MTR-2		0,00 €	
	CQexp tv Costi operativi variabili previsionali art. 9.2 del MTR-2		0,00 €	
	COI tv Costi operativi incentivanti variabili art. 9.3 del MTR-2		0,00 €	
	COexp tf Costi operativi fissi previsionali art. 9.1 del MTR-2		0,00 €	
	CQexp tf Costi operativi fissi previsionali art. 9.2 del MTR-2		0,00 €	
	COI tf Costi operativi incentivanti fissi art. 9.3 del MTR-2		0,00 €	
AR Proventi ricavi	AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti		1.881.487,82 €	
	AR_{CONAI} Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI		0,00 €	
	fattore sharing b	0,60	coefficiente gradualità y	0,82
			fattore sharing ω	0,10
	b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing		1.128.892,69 €	
	b(1+ω)AR_{CONAI} Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing		0,00 €	
RC Conguagli variabili	RCtv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili		166.960,00 €	
	di cui: Residuo RCND	0,00 €		
	Residuo RCU	0,00 €		
	RC18 (da PEF 2020)	0,00 €		
	RC19 (da PEF 2021)	0,00 €		
	recupero scostamento COsexp	0,00 €		
	recupero scostamento COVexp	0,00 €		
	recupero scostamento COQexp	0,00 €		
	recupero scostamento COexp	0,00 €		
	recupero scostamento tariffe variabili a-2	0,00 €		

RC fissi	Conguagli	RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi		-73.640,00 €
		di cui: Residuo RCU		0,00 €
		RC18 (da PEF 2020)		0,00 €
		RC19 (da PEF 2021)		0,00 €
		recupero scostamento COVexp		0,00 €
		recupero scostamento COQexp		0,00 €
		recupero scostamento COexp		0,00 €
		recupero scostamento tariffe fisse a-2		0,00 €
coOneri relativi all'IVA e altre imposte	Oneri variabili		628.087,72 €	
	Oneri fissi		667.209,11 €	
Voci libere per costi variabili:	Voce libera 4 €	0,00 €	Voce libera 5 €	0,00 €
	Voce libera 6 €	0,00 €		
Voci libere per costi fisse:	Voce libera 1 €	0,00 €	Voce libera 2 €	0,00 €
	Voce libera 3 €	0,00 €		
Limiti di crescita	p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe		9,60%	
	TVa-1 Costi totali anno precedente		15.186.324,77 €	
Costi variabili effettivi				8.703.160,91 €
Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente				272.388,91 €
Dv detrazioni variabili di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020				158.800,00 €
ΣTV - Totale costi variabili				8.271.972,00 €
Costi fissi effettivi				8.485.828,82 €
Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente				272.388,91 €
Df detrazioni fisse di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020				250.000,00 €
ΣTF - Totale costi fissi				7.963.439,91 €
Costi totali	$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$			16.235.411,91 €

Rilevato inoltre che l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Preso atto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Como sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Richiamata la delibera Arera n. 386/2023/R/rif la quale ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2025, ad € 0,10 per utenza per anno;

b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2025, ad € 1,50 per utenza per anno;

Preso atto che il tributo per l'esercizio e le funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA) deve essere riversato, a norma dell'art. 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, alla competente Provincia di Como e che le componenti perequative UR1 e UR2 devono essere versate alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), entro il termine del 15 marzo dell'anno successivo;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«15 A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Dato atto che, ai fini dell'adozione della presente deliberazione, è stata seguita la procedura d'urgenza a sensi di quanto previsto dall'art. 20, comma 2 del Regolamento per il Consiglio Comunale, in considerazione della necessità che l'approvazione delle tariffe TARI avvenga entro il termine del 30 aprile 2025, previsto dall'art. 3, comma 5-quinquies, del DL 30/12/2021, n.228, convertito dalla legge 25/02/2022, n.15, nonché al fine di consentire al Settore Tributi e Riscossioni di avviare tempestivamente il procedimento di liquidazione della tassa sui rifiuti;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione Consiliare n. 31 del 12/07/2021;

Visto lo Statuto comunale;

Ritenuta la propria competenza a deliberare in base al D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

Acquisito il parere di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Tributi e Riscossioni ed il parere di regolarità contabile della Dirigente del Settore Risorse Finanziarie - Società Partecipate e Provveditorato – Organizzazione e Risorse Umane, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla proposta di che trattasi;

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal Direttore dell'Area Economica;

Visto, altresì, il parere espresso sulla proposta di deliberazione dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 103, comma 2, dello Statuto Comunale;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare 1^ "Affari Generali e Istituzionali, Bilancio e Programmazione, Personale, Politiche di Partecipazione, Sicurezza Urbana e Legalità" nella seduta del 7.4.2025;

Su invito del Presidente, l'Assessore con delega ai Tributi, dott.ssa Monica Doria, illustra la proposta, indi il Presidente apre alla fase delle richieste di chiarimenti in cui interviene la Consigliere Lissi, cui risponde il Sindaco.

Il Presidente dà la parola al Consigliere Mantero, Presidente della Commissione consiliare 1^ "Affari Generali e Istituzionali, Bilancio e Programmazione, Personale, Politiche di Partecipazione, Sicurezza Urbana e Legalità" che rende noto l'esito dell'esame in Commissione.

Il Presidente apre la discussione generale nella quale intervengono i Consiglieri Nessi, Legnani e Lissi.

Segue la replica del Sindaco.

Il Presidente riferisce che, durante la seduta consiliare, sono stati depositati n. 2 Ordini del giorno sulla proposta di deliberazione in discussione. Gli stessi sono stati trasmessi a tutti i Consiglieri e vengono allegati al presente atto.

Si procede quindi alla trattazione degli Ordini del giorno presentati.

Ordine del giorno n. 1 presentato dai Consiglieri Legnani, Galli, Lissi e Fanetti.

Su invito del Presidente il Consigliere Legnani illustra l'Ordine del giorno.

Non essendovi interventi in merito, prende la parola il Sindaco per esprimere il parere della Giunta.

Successivamente, con la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 31

Consiglieri votanti n. 31

Voti contrari n. 21

(Sindaco Rapinese, Presidente Anzaldo, Consiglieri Avogadro, Bernasconi, Casati, Casella, Ceriello, Di Pisa, Introzzi, Mantero, Molteni, Niso, Noseda, Pellegatta, Rossetti, Tagliabue G., Tagliabue P., Tocchetti, Veronelli, Zanotta, Zerenga)

Voti favorevoli n. 10

(Consiglieri Cantaluppi, Fanetti, Galli, Legnani, Lissi, Minghetti, Negretti, Nessi, Tufano, Vozella)

Astenuti n. 0

L'Ordine del giorno n. 1 viene respinto.

Ordine del giorno n. 2 presentato dai Consiglieri Legnani, Galli, Lissi e Fanetti.

Su invito del Presidente la Consigliera Lissi illustra l'Ordine del giorno.

Non essendovi interventi in merito, prende la parola il Sindaco per esprimere il parere della Giunta.

Successivamente, con la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 31

Consiglieri votanti n. 31

Voti contrari n. 20

(Sindaco Rapinese, Presidente Anzaldo, Consiglieri Avogadro, Bernasconi, Casati, Casella, Ceriello, Di Pisa, Introzzi, Mantero, Niso, Nosedà, Pellegatta, Rossetti, Tagliabue G., Tagliabue P., Tocchetti, Veronelli, Zanotta, Zerenga)

Voti favorevoli n. 11

(Consiglieri Cantaluppi, Fanetti, Galli, Legnani, Lissi, Minghetti, Molteni, Negretti, Nessi, Tufano, Vozella)

Astenuti n. 0

L'Ordine del giorno n. 2 viene respinto.

Si passa quindi alla fase delle dichiarazioni di voto sulla proposta, in cui intervengono i Consiglieri Nessi, Lissi e Cantaluppi.

Il Presidente dichiara aperta la votazione.

Con la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 31

Consiglieri votanti n. 31

Voti favorevoli n. 20

(Sindaco Rapinese, Presidente Anzaldo, Consiglieri Avogadro, Bernasconi, Casati, Casella, Ceriello, Di Pisa, Introzzi, Mantero, Niso, Nosedà, Pellegatta, Rossetti, Tagliabue G., Tagliabue P., Tocchetti, Veronelli, Zanotta, Zerenga)

Voti contrari n. 11

(Consiglieri Cantaluppi, Fanetti, Galli, Legnani, Lissi, Minghetti, Molteni, Negretti, Nessi, Tufano, Vozella)

Astenuti n. 0

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2025 le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue:

PARTE FISSA

TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE – componente fissa		
Tariffa al mq. per nuclei con:		tariffa al mq.
a) un componente		0,852181
b) due componenti		1,001312
c) tre componenti		1,118487
d) quattro componenti		1,214357
e) cinque componenti		1,310228
f) sei o più componenti		1,384794
TARIFFA PER UTENZE NON DOMESTICHE – componente fissa		
Tariffa al mq. per le attività di cui alle cat.		tariffa al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,411981
2	Cinematografi e teatri	0,782468
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,184277
4	Campeggi e impianti sportivi	1,734119
5	Stabilimenti balneari	1,078538
6	Esposizioni, autosaloni	0,909355
7	Alberghi con ristorazione	3,002988
8	Alberghi senza ristorazione	2,157076
9	Case di cura e riposo	2,389701
10	Ospedali	2,49544
11	Uffici, agenzie	2,749214
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	1,226572
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,537736

14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,087579
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,522641
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,974822
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	2,728066
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,966745
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,643475
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,374607
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,734119
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense e pub	15,268714
23	Mense, birrerie, amburgherie	12,540648
24	Bar, caffè, pasticceria	10,29898
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5,054325
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,398743
27	Ortofrutta, pescherie e pizza al taglio	18,546624
28	Ipermercati di generi misti	4,546777
29	Banchi di mercato generi alimentari	10,468163
30	Discoteche, night-club	3,129875
31	Scuole pubbliche non statali e paritarie	0,507547
32	Aree scoperte per sosta e pagamento auto	0,549842
33	Distributori di carburanti	1,734119
34	Negozi di Fiori e piante	15,162975

PARTE VARIABILE

<u>TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE – Componente variabile</u>		
Tariffa utenza domestica		
a) un componente		56,573027
b) due componenti		113,146054

c) tre componenti		141,432567
d) quattro componenti		183,862337
e) cinque componenti		226,292108
f) sei o più componenti		261,650249
TARIFFA PER UTENZE NON DOMESTICHE – componente variabile		
Tariffa al mq. per le attività di cui alle categorie:		tariffa al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,191192
2	Cinematografi e teatri	0,814523
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,235361
4	Campeggi e impianti sportivi	1,827248
5	Stabilimenti balneari	1,129473
6	Esposizioni, autosaloni	0,955708
7	Alberghi con ristorazione	3,163067
8	Alberghi senza ristorazione	2,258946
9	Case di cura e riposo	2,500588
10	Ospedali	2,628197
11	Uffici, agenzie	2,883414
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	1,295093
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,674353
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,23909
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,593751
16	Banchi di mercato beni durevoli	3,258239
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	2,861694
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,06889
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,782956
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,447137

21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,821818
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense e pub	16,07372
23	Mense, birrerie, amburgherie	13,198002
24	Bar, caffè, pasticceria	10,833168
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5,324271
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,615635
27	Ortofrutta, pescherie e pizza al taglio	19,515993
28	Ipermercati di generi misti	4,7894
29	Banchi di mercato generi alimentari	11,023223
30	Discoteche, night-club	3,290676
31	Scuole pubbliche non statali e paritarie	0,53487
32	Aree scoperte per sosta e pagamento auto	0,570166
33	Distributori di carburanti	1,827248
34	Negozi di Fiori e piante	15,953808

PROSPETTO DI SINTESI

A) UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti nucleo familiare	coefficiente Ka	coefficiente Kb	Tariffa quota fissa (€/mq./anno)	Tariffa quota variabile (€/anno)
1	0,80	0,80	0,852181	56,573027
2	0,94	1,60	1,001312	113,146054
3	1,05	2,00	1,118487	141,432567
4	1,14	2,60	1,214357	183,862337
5	2,23	3,20	1,310228	226,292108
6 o più	1,30	3,70	1,384794	261,650249

B) UTENZE NON DOMESTICHE

N.	Attività	coeff. Kc	coeff. Kd	tariffa quota fissa (€/mq./anno)	tariffa quota variabile (€/mq./anno)	TOTALE TARIFFA (€/mq./anno)
1	Associazioni, biblioteche, caserme, scuole non paritarie	0,54	4,39	1,411981	1,191192	2,333901
2	Cinematografi, teatri	0,37	3,00	0,782468	0,814523	1,596991
3	Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta	0,56	4,55	1,184277	1,235361	2,419638
4	Campeggi, impianti sportivi	0,82	6,73	1,734119	1,827248	3,651367
5	Stabilimenti balneari	0,51	4,16	1,078538	1,129473	2,208011
6	Autosaloni, esposizioni	0,43	3,52	0,909355	0,955708	1,865063
7	Alberghi con ristorante	1,42	11,65	3,002988	3,163067	6,166055
8	Alberghi senza ristorante	1,02	8,32	2,157076	2,258946	4,416022
9	Case di cura e riposo, carceri	1,13	9,21	2,389701	2,500588	4,890289
10	Ospedali	1,18	9,68	2,49544	2,628197	5,123637
11	Uffici e agenzie	1,30	10,62	2,749214	2,883414	5,632628
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,58	4,77	1,226572	1,295093	5,521665
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri negozi di beni durevoli	1,20	9,85	2,537736	2,674353	5,212089

14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza	1,46	11,93	3,087579	3,23909	6,326669
15	Negozi particolari quali antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	0,72	5,87	1,522641	1,593751	3,116392
16	Banchi di mercato beni durevoli *	1,44	11,74	2,974822	3,258239	6,233061
17	Barbiere, estetista, parrucchiere	1,29	10,54	2,728066	2,861694	5,58976
18	Attività artigianali tipo botteghe: elettricista, fabbro, falegname, idraulico	0,93	7,62	1,966745	2,06889	4,035635
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto	1,25	10,25	2,643475	2,782956	5,426431
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,65	5,33	1,374607	1,447137	2,821744
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	6,71	1,734119	1,821818	3,555937
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,22	59,20	15,268714	16,07372	31,34199
23	Mense, birrerie, hamburgerie	5,93	48,61	12,540648	13,198002	25,73865
24	Bar, caffè, pasticceria	4,87	39,90	10,29898	10,833168	21,13215
25	Generi alimentari: macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati	2,39	19,61	5,054325	5,324271	10,3786
26	Plurilicenze alimentari e miste	2,08	17,00	4,398743	4,615635	9,014378
27	Ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	8,77	71,88	18,546624	19,515993	38,06262
28	Ipermercati di generi misti	2,15	17,64	4,546777	4,7894	9,336177
29	Banchi di mercato genere alimentari*	4,95	40,60	10,468163	11,023223	21,49139
30	Discoteche, night-club, sale giochi	1,48	12,12	3,129875	3,290676	6,420551
31	Scuole pubbliche non statali e scuole paritarie	0,24	1,97	0,507547	0,53487	1,042417
32	Aree scoperte per la sosta a pagamento degli autoveicoli	0,26	2,10	0,549842	0,570166	1,120008
33	Distributori di carburante	0,82	6,73	1,734119	1,827248	3,561367
34	Negozi di fiori e piante	7,17	58,76	15,162975	15,953808	31,11678

C) * UTENZE “NON DOMESTICHE” SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA

La tariffa giornaliera di cui all'art. 19 del Regolamento per l'applicazione della TARI (da applicare alle occupazioni temporanee di locali od aree pubbliche o di uso pubblico, con esclusione di quelle riferite ai mercati, come in premessa specificato), è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50 %.

- 2) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 21 del vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, l'esenzione dal pagamento della TARI per le utenze dei nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica attestata da un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore all'importo di € 8.000,00, non potrà più essere riconosciuta a partire dal corrente anno di imposta in ragione della operatività del "bonus sociale rifiuti" di cui all'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019, convertito dalla legge n. 157/2019;
- 3) di differire i termini per il pagamento della TARI previsti dall'art. 32, comma 3, del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, al 30 settembre 2025 per la prima rata ed al 1 dicembre 2025 per la seconda rata, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 2025;
- 4) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 in misura pari all'aliquota del 5,00 % deliberata dall'Amministrazione Provinciale di Como;
- 5) di dare atto, altresì, che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applicano le componenti perequative previste da ARERA, mediante deliberazione n.386 del 3/08/2023, nella misura di 0,10 euro/utenza per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (di cui alla L. n. 60/2022) e di 1,50 euro/utenza per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- 6) di stabilire che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del DL n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 31

Consiglieri votanti n. 21

Voti favorevoli n. 20

(Sindaco Rapinese, Presidente Anzaldo, Consiglieri Avogadro, Bernasconi, Casati, Casella, Ceriello, Di Pisa, Introzzi, Mantero, Niso, Noseda, Pellegatta, Rossetti, Tagliabue G., Tagliabue P., Tocchetti, Veronelli, Zanotta, Zerenga)

Voti contrari n. 1

(Cons. Lissi)

Astenuti n. 10

(Consiglieri Cantaluppi, Fanetti, Galli, Legnani, Minghetti, Molteni, Negretti, Nessi, Tufano Vozella)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di approvare le tariffe TARI 2025 entro il termine del 30 aprile 2025 e di avviare tempestivamente il procedimento di liquidazione del tributo, predisponendo ed inviando ai destinatari i relativi avvisi di pagamento con un congruo anticipo rispetto al termine previsto per il pagamento della prima rata.

Per quanto attiene agli interventi di cui al presente punto all'Ordine del giorno, si rinvia alla trascrizione integrale della registrazione audio della seduta, in corso di predisposizione, che sarà depositata agli atti della Segreteria Generale – Ufficio Consiglio non appena disponibile.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Avv. Fulvio ANZALDO

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Roberta Beltrame

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i